

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente – rel. ed est.
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt.268 e ss. CCIL, (iscritto al n. 154-1/2023 P.U.), depositato nell'interesse di DI STEFANO GIUSEPPE, nato a Catania il 30.07.1966 (c.f. DSTGPP66L30C351C) e di GIANGRASSO CONCETTA DANIELA, nata a Catania il 05.08.1968 (c.f. GNGCCT68M45C351L), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Arcifa, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania;

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal dott. Massimo Epifanio Bua - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES - ed i documenti ad essa allegata;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Massimo Epifanio Bua;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA, ai ricorrenti/debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegata alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non essendovi in ricorso alcuna domanda avanzata dai debitori relativa all'utilizzo in tutto o in parte dei beni facenti parte dell'attivo;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al Pubblico Registro Automobilistico (quanto all'immobile ed ai beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva menzionata in ricorso (nei limiti dei beni immobili di proprietà degli stessi), trovando se del caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nella detta procedura;

che in assenza di redditi dei ricorrenti non vi è luogo per la quantificazione delle somme mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti mentre l'importo di € 40,00 mensili, proveniente dal Di Stefano Danilo che ha assunto il relativo impegno, dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore);

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 come 1^a lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata a cura dei ricorrenti ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 17.5.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio